

Il cittadino ha il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria la "deindicizzazione" di un articolo web contenente i suoi dati personali dai motori di ricerca, qualora trattasi di un soggetto non noto a livello nazionale.

Il Giudice deve sempre bilanciare il diritto all'oblio dell'interessato con il diritto all'informazione della collettività, onde valutare quello prevalente nei singoli casi concreti.

"Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate"; è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, con la ordinanza del 31/05/2021, n.15160.

La vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio vedeva protagonista Tizio, il quale conveniva innanzi al Tribunale di Milano la società Alfa ed il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dal suddetto Garante con il quale si rigettava la richiesta di Tizio volta alla deindicizzazione di alcune pagine web; in particolare, dette pagine contenevano alcuni articoli che riportavano intercettazioni telefoniche tra affiliati a clan mafiosi calabresi, nelle quali Tizio veniva definito quale soggetto utile per la realizzazione dei loro disegni criminosi; ciò comportava, tra l'altro, un grave danno all'immagine della società Beta, della quale Tizio era amministratore unico.

Il Garante ed il Tribunale rigettavano la richiesta di Tizio in virtù di tre motivazioni: a) egli non era sottoposto ad alcuna indagine; b) la notizia rivestiva pubblico interesse; c) lo scarso lasso di tempo trascorso per il maturarsi del diritto all'oblio, giacché la notizia era presente in rete da poco tempo.

Tizio, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, lamentando la violazione delle norme contemplate dal Codice della privacy, nonché dei principi affermati in materia a più riprese dalla Corte di Giustizia Europea e dalla giurisprudenza nazionale, volte a contrastare la formazione sul web di biografie fuorvianti in quanto non corrispondenti (o non più corrispondenti) alla realtà. E' pur vero, sosteneva il ricorrente, che l'utilizzo dei database offerti dai motori di ricerca consente in modo immediato l'esplicarsi del fondamentale diritto del pubblico all'informazione, ma ciò deve necessariamente rapportarsi ed equilibrarsi con gli altrettanto fondamentali diritti

dell'individuo alla privacy ed alla tutela della propria identità personale; in effetti, il motore di ricerca rappresenta uno strumento informatico neutro ed insensibile, scevro da ogni meccanismo di controllo e selezione, limitandosi a rendere accessibile all'utente i dati dei cosiddetti "siti sorgente" attraverso la digitalizzazione di semplici parole chiave. Nel caso di specie, il Tribunale non avrebbe considerato, da un lato, la differenza sussistente tra la semplice conservazione dei dati, che indubbiamente risponde all'interesse pubblicitario all'informazione, e la indicizzazione di essi, che si sostanzia nella immediata comparizione di determinate pagine web alla semplice digitazione di parole chiavi (nella specie, criminalità, mafia, ndrangheta, boss); pertanto, il ricorrente lamentava una errata ricognizione e ricostruzione del diritto all'oblio, atteso che il Tribunale, avendolo ricondotto ad un mero dato temporale legato alla limitata permanenza del dato nell'archivio informatico, non lo aveva invece connesso al diritto all'identità personale e alla riservatezza, in virtù dei quali, tra l'altro, è vietata l'attribuzione al soggetto di una biografia personale difforme da quella reale. Sicché, il ricorrente deduceva la prevalenza del diritto all'oblio congiuntamente a quello dell'identità personale rispetto al diritto del motore di ricerca a rendere maggiormente fruibili, attraverso la indicizzazione, le informazioni contenute negli articoli contestati, in quanto esplicazione dei diritti inviolabili della personalità ex art. 2 Cost.; oltretutto, non rivestendo alcuna carica o ufficio che comporti esposizione mediatica, essendo amministratore unico di una società che opera *"in un settore di mercato di nicchia"*, non apparivano sussistenti nemmeno le ragioni connesse al diritto all'informazione.

Il Collegio considerava fondate le ragioni di Tizio, in virtù delle motivazioni che seguono.

Ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, vanno riconosciuti alla persona una serie di diritti, tanto quelli direttamente previsti dalla Legge ordinaria quanto quelli deducibili dall'ordinamento giuridico nel suo complesso. La persona si identifica innanzitutto dalle sue caratteristiche esteriori, di cui esplicazione fondamentale non è solo il diritto all'immagine, bensì anche il diritto alla identità personale, il quale, in particolare, non si individua nella concezione soggettiva che ciascuno ha di sé, bensì nella immagine sociale del soggetto, costituita da quell'insieme di valori (politici, religiosi, professionali, ecc) che lo contraddistinguono.

Unitamente al diritto alla identità personale, nell'articolo 2 della Costituzione confluisce, altresì, il diritto alla riservatezza, tutelato, oramai, da un complesso di disposizioni positive, come, ad esempio, la L. n. 339 del 1958, articolo 6 (obbligo di riservatezza del lavoratore domestico), o, ancora, la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto di autore), articoli 93 e 95, che proteggono l'intimità delle corrispondenze epistolari.

Ciò posto, va tuttavia riconosciuto che ulteriori diritti di pari rango costituzionale, ovvero quelli della libertà di manifestazione del pensiero e della informazione possono senz'altro ledere i diritti alla identità personale ed alla riservatezza; in tali casi è necessario operare

un contemperamento. In linea generale, si è affermato che il diritto alla informazione, qualora sia correlato ad un effettivo interesse pubblico alla notizia, prevale, poiché rappresenta uno dei modi in cui si esplica la sovranità popolare, tant'è che lo stesso Codice della Privacy ammette che reputazione, identità e privacy possano retrocedere rispetto al generale principio di tutela della riservatezza stessa. D'altro canto, in caso di contrasto tra tali diritti di rango costituzionale, l'opera di contemperamento non può basarsi su una logica gerarchica rigida, bensì su un criterio di "gerarchia mobile", che impone al giudice di privilegiare l'uno o gli altri a seconda delle fattispecie sottoposte alla sua attenzione (all'uopo, vedasi Cass., 05/08/2010, n.18279).

Strettamente connesso sia ai diritti della personalità che a quelli di libertà di manifestazione del pensiero e di informazione è il cosiddetto diritto all'oblio, ovvero il diritto di ciascuno ad essere dimenticato e non menzionato in pubblico relativamente a vicende passate. "Sotto tale profilo – si legge nella ordinanza del 31/05/2021, n.15160, qui commentata, n.d.r. - la norma dell'articolo 2 della nostra Cost., crea immediatamente, con riferimento alla persona, una distanza da ogni astrazione, propria del soggetto di diritto, per la rilevanza attribuita al legame sociale, alla realtà delle "formazioni sociali" nelle quali si realizza la costruzione della personalità, in modo tale che sia garantita la "pari dignità sociale" della persona ed il suo libero sviluppo, anche in una prospettiva evolutiva. La dignità presuppone invero, innegabilmente, il rispetto, da parte delle formazioni sociali (prima fra tutte lo Stato), della sfera personale riservata della persona, del diritto di ciascuno ad essere lasciato solo, a non essere menzionato in pubblico, ad essere dimenticato".

A ben vedere il diritto all'oblio, pur trovando il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2, ha un modo di esplicarsi che può irradiare la sua efficacia anche nella sfera applicativa del diritto alla informazione e libertà di manifestazione del pensiero. In particolare, il diritto all'oblio ha la funzione di evitare che la persona resti cristallizzata in un'identità connessa ad eventi passati, che non siano idonei a definirla nella sua interezza; impedisce, in altre parole, che l'individuo venga percepito dalla collettività esclusivamente per atti commessi in passato, che, però, nell'attualità, non lo rappresentano più. Esso può essere leso in due modi: a) tramite la ripubblicazione di notizie passate, legittimamente diffuse all'epoca dei fatti, ma non giustificata da nuove ragioni di attualità; b) tramite la conservazione in rete di tali notizie, parimenti allo stato inattuali.

Lo strumento maggiormente utilizzato nella prassi giurisprudenziale al fine di tutelare il diritto all'oblio è la menzionata deindicizzazione, giacché consente di impedire la repentina ed immediata reperibilità, attraverso i motori di ricerca, di notizie risalenti nel tempo. "La deindicizzazione in sostanza, e' divenuta nella prassi giurisprudenziale (oggi espressamente avallata dalla previsione dal "diritto alla cancellazione", denominato nel titolo anche "diritto all'oblio", previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2016/679, non applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta), lo strumento applicabile ogni qual volta l'interesse

all'indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto all'esigenza di tutela dell'identità personale".

Ciò premesso, come già sopra evidenziato, qualora i diritti in oggetto entrino in contrasto tra loro, l'unico strumento utilizzabile dal giudice al fine di stabilire nel caso concreto quello prevalente è il bilanciamento degli stessi e degli interessi sostanziali sottesi alla fattispecie in esame. In via di estrema sintesi, la giurisprudenza nazionale ed europea ha, a seconda delle circostanze, effettuato il bilanciamento nei modi che seguono: a) in assenza di un interesse pubblico attuale, deve prevalere l'interesse del soggetto al controllo dei propri dati personali; b) se, invece, sussiste un attuale e specifico interesse pubblico all'informazione, si procede alla pubblicazione o ripubblicazione dei dati dell'interessato; c) se ci si trovi in presenza di un dataset documentario, inteso a raccogliere informazioni a fini di ricerca, per esigenze storiografiche, o altro, allora il diritto alla rimozione dei dati diventa recessivo, ma l'interessato avrà a disposizione l'opportunità di coltivare una istanza di contestualizzazione, volta all'aggiornamento del dato ; d) se si accerta la falsità della notizia, si rimuovono in ogni caso i dati dall'archivio informatico.

Acclarato quanto innanzi, la Corte prosegue riportando alcuni principi affermati in materia dalla giurisprudenza, sia nazionale che europea, citando, altresì, taluni casi concreti.

La Corte di Giustizia Europea ha affermato che il trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca *"può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali"*, giacché digitando il nominativo di una persona è possibile, per qualsiasi utente, accedere ad una moltitudine di informazioni ad essa relative; *"il che impone la ricerca di un giusto equilibrio tra l'interesse degli utenti di Internet all'informazione ed i diritti fondamentali della persona, previsti dagli articoli 8 della CEDU e 7 e 8 della Carta di Nizza, nonché dall'articolo 12, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera a) della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche"*, e ciò in modo particolare quando l'interessato abbia maturato, a protezione della propria persona, il diritto all'oblio su vicende passate che non rivestono più alcun interesse pubblico.

Pertanto, se l'informazione non ha più alcuna rilevanza per la collettività, il diritto all'oblio dell'interessato prevarrà sia sugli interessi economici del motore di ricerca sia sull'interesse del pubblico ad accedere all'informazione. L'unica eccezione a questa regola generale è stata ravvisata dalla Corte di Giustizia nella sola ipotesi in cui *"risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi"* (all'uopo, vedasi Corte di Giustizia, 13/05/2014, C-131/12, Costeja).

Applicando il principio testé menzionato in una successiva pronuncia, la stessa Corte Europea negava la prevalenza del diritto all'oblio dell'interessato rispetto al diritto all'informazione della collettività, giacché il soggetto coinvolto era un noto imprenditore

tedesco, impegnato anche in politica, il quale aveva chiesto la cancellazione dal Web dei dati informativi relativi ad un episodio di collusione con la criminalità russa risalente a diversi anni prima, dati in seguito ripubblicati sul web. In particolare, la Corte Europea riteneva prevalente il diritto all'informazione in virtù dei presupposti che seguono: a) la notizia rivestiva interesse pubblico, contribuendo ad alimentare un dibattito di pubblico interesse; b) l'interessato era un personaggio noto a livello nazionale; c) erano emersi ulteriori sospetti a suo carico; d) le fonti di provenienza della notizia erano affidabili, verosimili ed attendibili; e) l'ente aveva informato l'interessato della imminente pubblicazione della notizia, concedendogli, quindi, la possibilità di replicare prima della divulgazione (Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania).

L'ordinanza in questa sede commentata richiama, poi, Corte di Giustizia, 24/09/2019, C-136/17, GC, vertente sul trattamento dei dati personali nell'ambito di un procedimento giudiziario. In particolare, la Corte di Lussemburgo statuiva che il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere la richiesta di deindicizzazione relativa a link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono informazioni relative alla condanna subita dall'interessato nei primi gradi di giudizio, non però più attuali in quanto assolto nei successivi (le informazioni, quindi, non corrispondono più alla realtà).

Con la sentenza 24/09/2019, C- 507/17, Google LLC, la Corte di Lussemburgo ha precisato che il gestore di un motore di ricerca, in caso di accoglimento di una istanza di deindicizzazione, è tenuto ad effettuarla non in tutte le versioni del motore di ricerca, bensì solo a quelle corrispondenti agli Stati membri dell'Unione Europea.

Sempre la Corte di Giustizia, con la pronuncia 03/10/2019, C-18/18 *Eva Glawischnig-Piesczek*, ha statuito *"che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: a) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di "rimuovere" le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; b) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di "rimuovere" le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere - in tal modo*

ostacolandone significativamente l'attività da svolgere - il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; c) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di "rimuovere" le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente".

La Cassazione analizza, poi, la giurisprudenza nazionale sul tema, richiamando, in particolare, Cass., 09/08/2017, n.19761, con la quale il Collegio stabiliva, relativamente alla conservazione dei dati presenti nei registri gestiti da enti pubblici (nella specie, la Camera di Commercio), che l'interessato non può richiederne la cancellazione, allorché la loro conservazione sia prevista dalla legge e sia, inoltre, necessaria per tutelare la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la salute, la morale pubblica nonché, infine, per prevenire reati.

Con Cass., 20/03/2018, n.6919, il Collegio ha puntualizzato i casi in cui il diritto all'oblio dell'individuo può essere compresso a favore del diritto di cronaca, ovvero quando: a) la diffusione della notizia o dell'immagine arricchisce un dibattito di interesse pubblico; b) sussiste un interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, tutela dell'altrui libertà, per scopi scientifici o didattici etc.), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale dell'ente che diffonde la notizia o l'immagine; c) il soggetto interessato è un personaggio pubblico molto noto; d) le notizie provengono da fonti affidabili, verosimili e la diffusione avviene in modo oggettivo, equilibrato, non eccedente lo scopo informativo; e) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. In assenza delle suddette condizioni, la pubblicazione di notizie passate relative ad un dato individuo viola il diritto all'oblio di quest'ultimo.

Il Collegio, richiama, poi, Cass., S.U., 22/07/2019, n.19681, a mente della quale, in riferimento alla tematica relativa al potenziale contrasto intercorrente tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca nel momento in cui vengono ripubblicate notizie di eventi passati che possono ferire la dignità e l'onore del soggetto interessato, la pubblicazione va considerata lecita solo allorché *"si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito"* (la fattispecie esaminata era relativa ad un omicidio avvenuto 27 anni prima della ripubblicazione della notizia; pertanto, non ne sussisteva alcun interesse pubblico, giacché l'interessato aveva interamente scontato la pena e si era reinserito nel contesto sociale).

La Cassazione, infine, menziona due ulteriori precedenti: Cass., 27/03/2020, n.7559, con la quale si è statuito che è legittima la conservazione di un articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo nell'archivio informatico di un quotidiano, purché rivesta ancora un interesse pubblico di tipo storico e lo stesso sia deindicizzato dai motori di ricerca (nella

specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto, volta ad ottenere la cancellazione dall'archivio "on line" di un quotidiano di un articolo relativo ad inchieste giudiziarie in ordine a fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto, giacché la sola deindicizzazione dai motori di ricerca era sufficiente per bilanciare i contrapposti diritti); e Cass., 19/05/2020, n. 9147 in cui "si è statuito che il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato. E tuttavia, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica. Sicché nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo interesse pubblico può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca. Nella fattispecie concreta, questa Corte ha, pertanto, cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz'altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta "on line", non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione" (Cass., 19/05/2020, n. 9147).

Ciò posto, in virtù dei suesposti principi, il Collegio, con la ordinanza n.15160 del 31/05/2021, reputa che la sentenza del Tribunale di Milano impugnata da Tizio abbia violato gli articoli 2, 4, 7 e 11 del Codice della Privacy; in particolare, l'art.2 sancisce che *"Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*, mentre l'articolo 7, comma 3, prevede che *"L'interessato ha diritto di ottenere: (...) b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati"*; l'articolo 11, infine, statuisce che *"I dati personali oggetto di trattamento sono: (...) d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati"*.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale e comunitario, su esposto e riassunto, la Corte di Cassazione, nella ordinanza in questa sede esaminata, osserva allora che nel bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto della collettività e del singolo all'informazione e all'espressione del proprio pensiero, il primo prevale in presenza di notizie conservate nell'archivio informatico che siano false, illecite o non rivestenti un qualche interesse pubblico; se la notizia è idonea a suscitare un dibattito su vicende di interesse pubblico, per ragioni storiche, scientifiche, storiografiche o sanitarie, il diritto alla riservatezza ugualmente prevale qualora l'interessato non sia un personaggio pubblico,

noto a livello nazionale. In tali casi, l'interessato può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dal web.

Se, invece, sussiste ex se un interesse pubblico all'informazione contestata, ma l'interessato non riveste la qualità di personaggio pubblico, egli può richiedere la deindicizzazione, di tal guisa *"bilanciandosi il diritto ex articolo 21 Cost., della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale"*. In tal modo, si evita che un accesso veloce ed immediato ai dati personali dell'interessato, attraverso l'utilizzo di parole chiave, possa violare il suo diritto all'oblio, impedendo, quindi, l'attribuzione protratta nel tempo di una biografia telematica che non combacia più con la realtà attuale.

Nel caso si specie, come già specificato, il giudice di legittimità considera che Tizio aveva chiesto la cancellazione di alcuni URL dai motori di ricerca o, in alternativa, la loro deindicizzazione; sebbene il Tribunale correttamente negava la cancellazione, in quanto *"sproporzionata () rispetto all'obiettivo perseguito dal ricorrente che si sostanzia nell'eliminazione dell'automata emersione degli articoli all'inserimento del suo nome"*, ha tuttavia ommesso di rilevare che fatti criminosi avvenuti nella sola realtà Regionale non rivestono un interesse pubblico talmente rilevante da giustificare la permanenza dell'indicizzazione degli URL a partire dal nome di Tizio in combinazione con termini negativi quale boss, ndrangheta, ecc., tanto più considerando che alcun coinvolgimento concreto di Tizio è emerso in relazione a tali fatti. Tra l'altro, osserva ancora la Corte, la sentenza difetta anche dal punto di vista motivazionale, poiché fonda la presunta notorietà di Tizio, sussistente, invero, solo a livello locale, su alcune iniziative di beneficenza che lo hanno visto protagonista, che però rilevano, al contrario, aspetti senz'altro positivi della sua personalità, che mal si conciliano con le presunte qualità negative emerse nel giudizio. *"Al riguardo, il Tribunale si è, altresì, limitato a considerare esclusivamente il diritto all'oblio - che nella specie riguardava il diritto del (OMISSIS) a non vedersi reiteratamente associato, semplicemente digitando il proprio nome, a fatti ai quali si considerava estraneo - sotto il mero profilo temporale, non ponendolo in raccordo con il diritto alla riservatezza e con quello all'identità personale, al quale è strettamente collegato, e comunque non tenendo conto - del tutto incongruamente - che le intercettazioni, dalle quali gli articoli avevano desunto la fonte delle notizie riferite, risalivano comunque a cinque anni prima della decisione assunta"*.

Per tali motivi, la Cassazione accoglieva il ricorso di Tizio, cassando la sentenza con rinvio della causa al Tribunale di Milano.

L'immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da: <https://it.freepik.com/vettori/sfondo> > Sfondo vettore creato da pikisuperstar - it.freepik.com